

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/37 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

che adotta l'undicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea

[notificata con il numero C(2017) 8239]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La regione biogeografica mediterranea, di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii), della direttiva 92/43/CEE, comprende i territori dell'Unione di Grecia, Cipro, in conformità all'articolo 1 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione del 2003⁽²⁾, e Malta, parti dei territori dell'Unione di Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Croazia e, in conformità all'articolo 355, paragrafo 3, del trattato, il territorio di Gibilterra, per il quale il Regno Unito è responsabile delle relazioni esterne, secondo quanto specificato nella mappa biogeografica approvata il 20 aprile 2005 dal comitato istituito in virtù dell'articolo 20 di detta direttiva ("comitato Habitat").
- (2) Con la decisione 2006/613/EC⁽³⁾ della Commissione è stato adottato l'elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Tale elenco è stato aggiornato da ultimo dalla decisione di esecuzione(UE) 2016/2328⁽⁴⁾ della Commissione.
- (3) I siti compresi nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea fanno parte della rete Natura 2000, che riveste un ruolo fondamentale per la tutela della biodiversità nell'Unione. Al fine di compiere ulteriori progressi nell'istituzione effettiva della rete Natura 2000 e nell'ambito di un adattamento dinamico della rete, gli elenchi dei siti di importanza comunitaria sono riveduti periodicamente.
- (4) Tra il 18 febbraio 2016 e il 27 gennaio 2017 gli Stati membri hanno proposto ulteriori siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE. Gli Stati membri hanno inoltre proposto di modificare le informazioni relative ai siti contenute nell'elenco dei siti di interesse comunitario per la regione biogeografica mediterranea.
- (5) Sulla base dell'elenco proposto, redatto dalla Commissione con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, in cui sono identificati anche i siti che ospitano tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, dovrebbe essere adottato l'elenco aggiornato dei siti selezionati quali siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. L'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE si applicano ai nuovi siti inclusi nell'elenco.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 955.

⁽³⁾ Decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259 del 21.9.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2328 della Commissione del 9 dicembre 2016 che adotta il decimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 353 del 23.12.2016, pag. 1).

